

501
i.m.p



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

L'ASSESSORE AL WELFARE

7 novembre 2016

AOO_146/00 1037
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n.
82/2005

Destinatario:

Al Presidente della Giunta Regionale
Dr. Michele Emiliano

Al Presidente del Consiglio Regionale
Mario Loizzo

Ai Consiglieri Regionali interroganti
Conca, Bozzetti, Galante, Laricchia

E, p.c.

Al Capo di Gabinetto del Presidente
Dr. Claudio Stefanazzi



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160023080
07/11/2016 10:09
45DXWD
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione presentata dai Consiglieri Conca, Bozzetti, Galante, Laricchia (rif. n. 501/2016). Riscontro

Con riferimento alla interrogazione citata in oggetto, e riferita all'Avviso Pubblico n. 1/2016 per la presentazione di domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" (A.D. n. 425/2016), si riferisce quanto segue.

Il Buono di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità di cui al Avviso Pubblico n. 1/2016, approvato in via definitiva con A.D. n. 425 del 7 ottobre 2016, si configura come un beneficio economico per i destinatari finali nella forma di "titolo di acquisto" per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti – scelti da un apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell'Atto dirigenziale n. 390/2015 e successive disposizioni – finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l'erogazione della misura medesima.

Il buono servizio è, dunque, una misura di sostegno alla domanda da parte delle famiglie, al fine di farla crescere e di orientarla esclusivamente verso strutture e servizi



a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità, che siano autorizzati al funzionamento e di maggiore qualità.

Gli strumenti per l'attuazione della misura Buono Servizio sono:

- a) il Catalogo delle unità di offerta, istituito da ultimo con A.D. n. 390/2015 e che opera in continuità ed è consultabile da tutti gli utenti e gli EELL su apposita piattaforma informatica;
- b) il Catalogo della domanda, come disciplinato dal Avviso Pubblico n. 1/2016 in analisi, che è stato oggetto di significative innovazioni alla luce proprio delle sperimentazioni fatte nell'ultimo triennio e della nuova fonte di finanziamento della misura, che è il FSE di cui al POR Puglia 2014-2020.

A questi strumenti si aggiungono le graduatorie di priorità di accesso degli utenti al beneficio economico per accrescere l'efficacia e l'equità della misura medesima. Entrambi gli strumenti sono gestiti mediante apposita piattaforma informatica.

Tanto premesso, con riferimento ai rilievi posti dall'interrogazione circa la legittimità e coerenza delle previsioni di cui all'art. 3 dell'Avviso in oggetto, rispetto alla normativa nazionale di riferimento come disciplinata dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), si rappresenta quanto segue.

La riforma dell'ISEE ad opera del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, come evidenziato dagli interroganti stessi, riserva un regime particolare a tutti i beneficiari di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria. La particolarità di tale regime si sostanzia nella possibilità (concessa al destinatario finale delle prestazioni) che la compartecipazione al costo del servizio possa essere quantificata facendo riferimento ad un nucleo familiare più "ristretto" rispetto a quello preso in considerazione dall'ISEE ordinario, come disciplinato dall'art. 6 del citato DPCM che, in tal caso, prevede che il nucleo familiare del destinatario, cui fare riferimento per il calcolo dell'ISEE, sia composto solo dal coniuge e dai figli.

Orbene, l'art. 3 dell'Avviso Pubblico n. 1/2016, non contrasta in alcun modo con la previsione di cui all'art. 6 del DPCM n. 159/2013, né tantomeno, con il dispositivo di cui alla Sentenza Cons. Stato sez. V, 16 marzo 2011, n.1607, in quanto tale articolo non disciplina i criteri di calcolo della compartecipazione al costo del servizio (la cui corretta



applicazione è definitiva al successivo art. 13 del medesimo Avviso Pubblico), bensì i meri "Requisiti di accesso", intesi quali pre-condizioni legittimanti, per richiedere il beneficio stesso.

Come noto l'Avviso Pubblico assurge a rango di *lex specialis* ed in tale veste esprime e traduce in disposizioni attuative la volontà della Pubblica Amministrazione, coerentemente agli scopi e obiettivi di pubblico interesse che l'intervento in questione intende perseguire.

Tra gli obiettivi che il nuovo "Buono Servizio" persegue anche in ragione delle risorse, significative ma pur sempre non illimitate, che finanzieranno l'intervento per il prossimo quinquennio a valere su FSE OT IX del POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7, vi è quello di:

- favorire l'accessibilità dei servizi quale fondamentale leva per il contrasto della povertà e la riduzione dell'esclusione sociale
- sostenere la domanda delle famiglie per il benessere delle persone (bambini, anziani, persone con disabilità)
- sostenere la domanda per rendere più efficaci i progetti di presa in carico con i servizi pubblici
- favorire la piena occupazione delle strutture per la maggiore sostenibilità gestionale delle unità di offerta
- accrescere la capacità di risposta dei Comuni anche in considerazione della maggiore domanda che la misura ReD genererà.

In tal senso, l'art. 3, comma 1, lettera b) dell'Avviso Pubblico n. 1/2016 nel prevedere la co-presenza nel caso di soli "disabili adulti" e "anziani over 65 non autosufficienti" sia di una soglia massima di ISEE ORDINARIO, sia di una soglia massima di ISEE RISTRETTO socio-sanitario, quali pre-condizioni di accesso al beneficio, intende operare in un'ottica di **Universalismo Selettivo**, e in coerenza con i principi di giustizia ed equità sociale, una selezione a monte del target di utenza a cui rivolgere il beneficio del "Buono Servizio" al fine di intercettare la platea di utenza oggettivamente più fragile sotto il profilo socio-economico, vale a dire, al fine di individuare quella platea di utenza che sia nel proprio contesto familiare più ampio (ISEE ordinario), sia a livello ristretto o individuale (ISEE ristretto) presenti le più stringenti condizioni di povertà e bisogno che congiunte alla condizione di non autosufficienza costringono il disabile/anziano e i loro rispettivi nuclei familiari verso i confini più estremi dell'esclusione sociale.



Non sfuggirà che per la corretta fotografia della complessiva condizione di fragilità socio-economica di un nucleo familiare (al solo fine di filtrare in ingresso la platea di utenza e non già di definirne anche la quota di compartecipazione), la cosiddetta "prova dei mezzi", non può esimersi dal considerare entrambi i valori (ISEE ordinario e ristretto al tempo stesso) almeno che non si intenda favorire e alimentare prassi di palese ingiustizia sociale, il più delle volte a scapito degli "ultimi tra gli ultimi", dei poveri effettivi, dei meno informati, dei meno abili o avvezzi ad orientarsi tra i tecnicismi della fiscalità.

E' noto a tutti gli operatori del settore, infatti, come all'interno del medesimo nucleo familiare sia molto frequente la condizione per cui, a fronte di un valore ISEE RISTRETTO il più delle volte pari allo "zero" (ancor più dopo la citata Sentenza del Consiglio di Stato), si registri un valore di ISEE ORDINARIO ben superiore alla soglia dei 25.000 euro previsti dall'Avviso n. 1/2016 con punte statisticamente rilevanti comprese nella soglia ISEE 40.000 – 200.000 euro.

La domanda da porsi, quindi, illustri colleghi Consiglieri è la seguente:

- Una famiglia che dispone di redditi pari a 50.000 euro lordi/anno possiamo considerarla povera? Estremamente povera e a rischio di emarginazione?
- Cosa dire allora di una famiglia che dispone di redditi pari a 80.000 – 100.000 – 200.000 euro lordi/anno possiamo considerarla povera?
- Se in presenza di risorse pubbliche comunque limitate dovete scegliere a chi riconoscere il beneficio del "Buono servizio", a chi riterrete giusto riconoscerlo prioritariamente: a chi dispone di redditi complessivi di tutto il suo nucleo familiare pari a 10.000 euro lordi/anno o a chi dispone di redditi pari a 50.000, 60.000, 100.000? Considerate che in tutti i casi i fruitori diretti risulteranno con ISEE ristretto pari a zero, quindi non rimarrebbe che affidarsi all'altro valore ISEE per discriminare.

Con la previsione di cui al art. 3, comma 1, lettera b) dell'Avviso Pubblico n. 1/2016 questa Amministrazione intende attuare un semplicissimo e lineare principio di GIUSTIZIA ed EQUITA' SOCIALE in linea con il dettato Costituzionale.

Siamo persuasi, infatti, che la scelta di contemperare in fase di pre-selezione d'accesso entrambe le soglie (ISEE ordinario e ISEE ristretto) consentirà all'azione pubblica di esplicitare al meglio la sua efficacia nel sostenere le condizioni di maggiore e reale bisogno, facendo emergere "nuova domanda" connessa alle condizioni di grave povertà intercettata attraverso la misura ReD , infine stando



o riducendo alcune rendite di posizione e condizioni di iniquo privilegio garantite a pochi utenti, spesso a scapito di una più ampia pluralità.

Riteniamo, pertanto, che non vadano assolutamente revocate in autotutela le previsioni di cui al art. 3 in questione.

Al tempo stesso, rassicuriamo gli interroganti e l'intera Assemblea Consiliare circa il pieno rispetto e recepimento in sede di Avviso Pubblico n. 1/2016 delle disposizioni in materia di ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, nonché di quanto indicato dalle Sentenze Cons. Stato n. 1607/2011 e n. 842/2015 ; infatti, al citato art. 13 dell'Avviso *de quo* recante disposizioni in ordine a "Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione" è assicurato un trattamento differenziato in riferimento ai criteri di calcolo della compartecipazione a carico del nucleo familiare, in base alla natura e tipologia delle prestazioni di cui si intenda fruire mediante il Buono Servizio, in particolare:

- a) Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel solo caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età con disabilità e/o non autosufficienti (artt. 60, 60ter, 88), la quota di compartecipazione, è automaticamente calcolata dal sistema in base alla tipologia di ISEE più favorevole all'utente tra le due tipologie dichiarate in sede di istanza (ISEE ordinario, oppure ISEE RISTRETTO). In ciò superando favorevolmente (per l'utente) quanto disposto dallo stesso DPCM 159/2013, assicurando in ogni caso il trattamento più favorevole (tendenzialmente, ma non sempre, ISEE ristretto);
- b) Per la determinazione della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, nel caso di richiesta di accesso a prestazioni di natura socio-assistenziale (artt. 68, 87, 105, 106), la quota di compartecipazione, invece, è automaticamente calcolata dal sistema esclusivamente in base al valore ISEE ORDINARIO.

La differenziazione dirimente tra prestazioni di natura socio-sanitaria (artt. 60, 60ter, 88) e prestazioni di natura socio-assistenziale (artt. 68, 87, 105, 106), infine, è fedele rappresentazione del dispositivo normativo regionale in materia, come disciplinato dal R.r. n. 4/2007 e ss.mm.ii.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

L'ASSESSORE AL WELFARE

Giova, infine, ribadire l'impegno di questo Assessorato a monitorare l'andamento delle domande di accesso alle prestazioni a ciclo diurno e domiciliari con il sostegno del Buono Servizio, sia per la prima finestra della prima annualità (3 ottobre – 15 novembre) sia per le successive finestre della prima annualità, atteso che, laddove dovesse emergere che le soglie fissate sia per l'ISEE ristretto che per l'ISEE ordinario dovessero risultare eccessivamente discriminanti, rispetto alle risorse complessivamente disponibili, sarà tempestivamente rideterminato il valore delle due soglie e quindi entrambi i requisiti di accesso per renderli più favorevoli.

Cordialmente

L'Assessore al Welfare
Arch. Salvatore Negro